



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi magistrati

Augusto TATANGELO	Presidente
Irene AMBROSI	Consigliera rel.
Giuseppe CRICENTI	Consigliere
Paolo PORRECA	Consigliere
Vittoria AMIRANTE	Consigliera

Oggetto: Responsabilità
Professionisti – Avvocato –
Decesso della parte –
Dichiarazione a verbale
d’udienza –Interruzione –
Presunzione di conoscenza
legale stabilita dall’art. 176,
comma 2°, cod.proc.civ. –
Sussistenza.

Ud. 14/05/2026 CC
Cron.
R.G.N.5102/2024

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5102/2024 R.G.

proposto da

██████████ rappresentata e difesa dall’Avv. ██████████, come
da procura speciale in calce al ricorso, con domicilio digitale *ex lege*;

-ricorrente -

contro

██████████ e
██████████ il primo anche in proprio, e tutti in qualità di eredi di
██████████ rappresentanti e difesi dall’Avv. ██████████ come
da procura speciale in calce al controricorso, con domicilio digitale *ex lege*;

-controricorrenti-

per la cassazione della sentenza n. 1452/2023 della Corte di appello di
SALERNO pubblicata il 14 dicembre 2023;



udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 maggio 2026 dalla Consigliera dr.ssa Irene Ambrosi.

Fatti di causa

1. Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 2014/2021, nella causa promossa da [REDACTED] nei confronti degli Avvocati [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] dichiarò l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese. Per quanto ancora qui di rilievo, il giudizio ebbe ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3844/2010 emesso dal Tribunale di Salerno per l'importo di euro 7.825,55, oltre interessi e spese etc. per il pagamento delle spese e delle competenze professionali per l'attività giudiziale da loro svolta (avendo entrambi rappresentato e difeso [REDACTED] insieme a [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Salerno, Sezione distaccata di Eboli, nei confronti della [REDACTED] S.p.A., al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti dal loro congiunto Saverio [REDACTED] - deceduto il 22 gennaio 2008 in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in [REDACTED] il 7 gennaio 2008 - nonché la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni da responsabilità professionale asseritamente cagionati dai due difensori.

2. Avverso la sentenza di prime cure, [REDACTED] ha proposto appello convenendo in giudizio gli eredi di [REDACTED] [REDACTED] nonché [REDACTED] anche in proprio.

Si sono costituiti [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] nella qualità di eredi di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] anche in proprio, eccependo, in rito, l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, contestandone la fondatezza.

La Corte di appello di Salerno ha rigettato sia l'appello proposto da [REDACTED] [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] sia la domanda risarcitoria proposta dalla stessa [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] ha confermato nel resto la sentenza impugnata e ha condannato, infine, [REDACTED] al pagamento in favore degli appellati delle spese di lite.



3. Per la cassazione della sentenza d'appello, ricorre [REDACTED] sulla base di cinque motivi; resistono con controricorso [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] nella qualità di eredi di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] anche in proprio.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-*bis*.1, c.p.c..

Hanno depositato memorie sia la ricorrente che i controricorrenti.

Motivi della decisione

1. In via preliminare, va dato conto che la ricorrente con istanza in data 29 aprile 2026 ha rinnovato la richiesta, già formulata nel ricorso introduttivo, di disporre la rimessione all'esame delle Sezioni Unite della questione relativa all'individuazione dell'evento dal quale decorre il termine per la riassunzione del giudizio interrotto, assumendo la necessità di un ripensamento dell'orientamento di questa Corte che, prescindendo da una dichiarazione formale di interruzione da parte del Giudice, ritiene che il *dies a quo* debba individuarsi nella conoscenza legale dell'evento *de quo* che ben può aversi, come nel caso di morte della parte (come avvenuto nella specie), ove l'evento sia dichiarato in udienza dal difensore (o da un delegato).

Con provvedimento in data 4 maggio 2026, il Primo Presidente di questa Suprema Corte ha rigettato l'istanza di assegnazione alle Sezioni Unite e ha trasmesso in data 8 maggio 2026 il fascicolo a questa Sezione semplice per la celebrazione dell'udienza.

2. Venendo al merito del ricorso, con il primo motivo di ricorso, la ricorrente censura, ai sensi dell'art. 360, *comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.*, la "Nullità della sentenza impugnata e dell'intero procedimento – Violazione e falsa applicazione degli artt. 300, 305, 307 c.p.c. – Insussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione per erronea individuazione del termine utile per la riassunzione nei confronti di parte colpita dall'evento interruttivo, in relazione agli artt. 101, 112, 156 c.p.c., 24, 111 c. 1, 2 Cost. e 6 CEDU";



nello specifico, lamenta che i giudici di entrambi i gradi del giudizio avrebbero erroneamente dichiarato l'estinzione del processo nei confronti dell'Avv. ██████████ ██████████ deceduto in data 29 marzo 2018, nonostante l'assenza dei presupposti previsti dalla legge per procedere alla declaratoria di interruzione.

2.1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

La Corte d'appello di Salerno, con la decisione impugnata, ha adeguatamente spiegato che l'interruzione del giudizio per l'intervenuto decesso di ██████████ ██████████ si era verificata dal momento della dichiarazione in udienza e che, quindi, la riassunzione era risultata tardiva, circostanza non verificatasi, viceversa, per litisconsorte facoltativo, ██████████ essendosi, in sostanza, estinto il giudizio solo nei confronti di ██████████ ██████████ deceduto.

La Corte d'appello ha aggiunto che la dichiarazione della delegata era idonea a determinare l'evento interruttivo, ritenendo non necessaria la delega scritta per comparire in udienza né che fosse presente anche la controparte, in quanto la mancata presenza del proprio difensore in udienza non impedisce la conoscenza dell'evento né rilevava che il verbale di udienza non fosse stato inserito nel sistema *Polisweb*.

Tanto affermato dalla Corte territoriale, non sono decisive le considerazioni svolte da parte ricorrente in ordine alla diversa fattispecie in ordine alla quale viene richiamata la pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite n. 12154/2021 in caso di fallimento di una delle parti e *dies a quo* per la riassunzione del processo *ipso iure* interrotto. Il richiamato arresto ha affermato il principio secondo cui «*in caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione*



stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario» (Cass. Sez. U, n. 12154 del 07/05/2021); il principio è stato enunciato in relazione a fattispecie diversa da quella in esame e, comunque, costituisce conferma che il termine per riassumere decorre dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo (come condivisibilmente rilevato anche dal citato decreto del Primo Presidente di questa Corte di rigetto dell'istanza di assegnazione alle Sezioni Unite in data 5 maggio 2026).

Nella fattispecie in esame, la conoscenza legale dell'evento interruttivo si è avuta all'udienza del 29 giugno 2018, perché a quell'udienza la [REDACTED] avrebbe dovuto essere presente e la dichiarazione del delegato del difensore di [REDACTED] [REDACTED] anche se non munito di delega scritta, è stata resa regolarmente. Al riguardo, va sottolineato, contrariamente a quanto ancora qui sostenuto dalla odierna ricorrente, che non era necessaria l'allegazione del certificato di morte né la dichiarazione del legale costituito, bastando quella del delegato (Cass. Sez. 1, 15/03/1994 n. 2458) anche senza delega scritta (Cass. Sez. 1, 15/10/2014 n. 21840); non era necessario neppure l'inserimento del verbale nel *polisweb* ai fini della conoscenza del suo contenuto, tenuto conto che gli obblighi di digitalizzazione e inserimento nel fascicolo telematico degli atti cartacei gravanti sulla Cancelleria non sono finalizzati alla conoscenza legale, ma soltanto ad un'ordinata raccolta e ricognizione del contenuto del fascicolo medesimo.

Pertanto, la Corte d'appello si è conformata al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l'evento della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita, che sia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore della stessa parte colpita da uno di detti eventi produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o



notificazione e il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto in generale dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore o la notificazione dell'evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione (avente natura meramente ricognitiva) pronunciato successivamente e senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti (Cass. Sez. U, 20/03/2008 n. 7443; Cass. Sez. 3, 15/01/2013 n. 773; Cass. Sez. 6 - 2, 22/09/2022 n. 27788, Cass. Sez. L, 29/11/2024 n. 30729; Cass. Sez. 3, 15/07/2025, n. 19444).

Può valorizzarsi al riguardo, *mutatis mutandis*, quanto già osservato da questa Corte a proposito di quanto disposto dall'art 90 disp. att. c.p.c., secondo cui il consulente tecnico di ufficio può dare comunicazione alle parti del giorno, dell'ora e del luogo di inizio delle operazioni mediante dichiarazione inserita nel processo verbale di udienza; a nulla rilevando l'eventuale assenza dei difensori, perché il contenuto del verbale di udienza si presume noto e non va comunicato alle parti (Cass. Sez. 2, 5/05/1975 n. 1727).

Con riferimento alla peculiarità della fattispecie in esame, il Collegio ritiene opportuno esprimere il seguente principio: *«la presunzione di conoscenza legale stabilita dall'art. 176, comma 2, c.p.c., presupponendo che l'udienza sia svolta nel contraddittorio integro tra le parti, ha valore generale, nel senso che si presume conosciuto dalla parte, ingiustificatamente assente, tutto ciò che è accaduto nell'udienza e risulta dal verbale sia con riferimento alle dichiarazioni di parte sia ai provvedimenti del giudice; da ciò consegue che la dichiarazione di morte resa in udienza, anche da difensore delegato, configura conoscenza legale dell'evento interruttivo non solo per le parti presenti ma anche per quelle ingiustificatamente assenti»*.



3. Con il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., si lamenta la *"Violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 101, 110, 111, 112, 289 c.p.c., in relazione all'assenza dei presupposti di legge per l'interruzione del processo, ex artt. 300, 305, 307 c.p.c. nonché alla legittimazione ad agire e alla titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio"*.

3.1. Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato.

La censura proposta con il mezzo in esame si mostra del tutto inedita rispetto al contenuto della domanda proposta con l'atto di citazione in prime cure, esaminata e ritenuta non fondata dai giudici di merito.

Come correttamente e specificatamente rilevato da parte controricorrente, anche in memoria (pagg. 9 e 10), la odierna ricorrente nel giudizio di merito ha richiesto, in via principale, l'accertamento della carenza di fondamento della pretesa monitoria *ex adverso* ingiunta e, in via riconvenzionale, l'asserita responsabilità professionale di entrambi i difensori. Pertanto, l'eccezione sollevata con il ricorso per cassazione in ordine alla circostanza che il credito fosse indicato in unica fattura dallo "Studio legale associato [REDACTED] oltre che infondata, dato che la solidarietà attiva non si presume, è inammissibile, dato che il giudizio di opposizione è stato proposto nei confronti dei difensori [REDACTED] e non dell'associazione professionale.

4. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la *"Violazione dell'obbligo di informativa con conseguente invalidità del contratto di incarico professionale, nonché delle norme in materia di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, in relazione agli artt. 93 c.p.c., 1176, 1362, 1441 c. 1 c.c., 24 e 111 c. 1 e 2 Cost. e 6 § 1 CEDU"*; in particolare, si duole della violazione della previsione dell'art. 27, comma 4, del Codice deontologico forense, il quale dispone che *"l'avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato"*.



5. Con il quarto motivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la ricorrente propone la "*Violazione e falsa applicazione degli artt. 2033, 2237, 2041, 2043, 2056, 2059 c.c., in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c., 2697 c.c., 24 e 111 c. 1 e 2 Cost., per quanto attiene l'omesso accertamento della responsabilità professionale ascritta ai resistenti.*".

5.1. I motivi terzo e quarto, che per ragioni di evidente connessione possono essere scrutinati congiuntamente, sono inammissibili.

Le censure sono incentrate sulla violazione di numerose disposizioni richiamate e l'omesso accertamento delle responsabilità professionali asseritamente attribuite ai difensori. Esse, oltre a essere formulate in modo generico, in violazione del principio sancito dell'art. 366, comma 1°, n. 6, c.p.c., attengono a profili di fatto e sono volti a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello espresso dalla Corte d'appello, omettendo di considerare che tanto l'accertamento dei fatti, quanto la valutazione ad esso funzionale delle risultanze istruttorie e della loro inferenza probatoria è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove in base al libero apprezzamento, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (tra tante, Cass. 16/04/2024 n. 10161; Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).

A tanto deve aggiungersi, da un lato, che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, va censurata ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., e ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame (Cass. Sez. 1, 27/01/2006 n. 1755; Cass. Sez. L, 27/10/2014 n. 22759; Cass. Sez. 5, 31/07/2024 n. 21444), dall'altro lato che per denunciare la violazione



dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita (Cass. Sez. U., 30/09/2020, n. 20867).

Va, infine, sottolineato che la ricorrente non censura adeguatamente la *ratio decidendi* della decisione impugnata che ha ritenuto la mancata allegazione dei danni causalmente ricollegabili alla asserita condotta inadempiente o illecita. In effetti, la Corte d'appello ha in proposito affermato che «*la ████████ nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, a fondamento della domanda ha dedotto l'inadempimento dei professionisti incaricati omettendo, tuttavia, di allegare in maniera specifica il danno conseguente ai pretesi inadempimenti nonché di fornire la prova dell'esistenza del danno e del nesso di causalità con detti inadempimenti. In particolare, nell'atto di citazione, l'opponente ha affermato: "Anzi, proprio in ragione del comportamento dei procuratori distrattari, la odierna parte opponente presenta formale domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'ipotizzata responsabilità professionale degli ex difensori, al fine di conseguire il ristoro di tutti i danni patiti e patienti nel corso dei predetti procedimenti"; detta generica allegazione non risulta neanche oggetto di specificazione nel termine di scadenza delle preclusioni assertive, non avendo l'opponente depositato la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.*».

La Corte salernitana ha concluso, in proposito, affermando che «*evidente che l'assoluta genericità delle allegazioni sul pregiudizio subito, senza indicazione di elementi concreti per apprezzare l'entità del danno, impone il rigetto della domanda risarcitoria prescindendo dall'accertamento in ordine*



all'esistenza delle condotte pregiudizievoli lamentate. Le suddette carenze assertive non potevano essere in assoluto colmate con l'espletamento della prova richiesta, peraltro, condivisibilmente rigettata dal primo giudice perché del tutto irrilevante ai fini della decisione» (pagg. 20 e 21 della sentenza impugnata).

6. Con il quinto motivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la ricorrente lamenta la *“violazione e falsa applicazione degli artt. 353 e 354 c.p.c., in relazione alla doverosa rimessione della causa al primo giudice”*.

6.1. Il quinto e ultimo motivo di ricorso non è fondato.

Invero, come affermato dalla Corte d'appello, l'estinzione è stata dichiarata con sentenza, dopo la precisazione delle conclusioni di merito, dal Tribunale, ai sensi dell'art. 307 c.p.c. e non ai sensi dell'art. 308 c.p.c., senza necessità, dunque, di rimettere la causa al giudice primo grado, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 354, comma 2 (nella formulazione antecedente a quella introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022) e 308, comma 2, c.p.c., con conseguente potere/dovere del Giudice d'appello di trattenere la causa e deciderla nel merito, come avvenuto nella specie (Cass. Sez. 3, 08/07/2025 n. 18603).

7. Il ricorso va rigettato.

Le spese vengono liquidate secondo il principio della soccombenza come da dispositivo e poste a carico della parte ricorrente in favore della parte controricorrente.

Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, in favore del difensore anche quale distrattario.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della



ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 14 maggio 2026

Il Presidente
Augusto Tatangelo

